

DETERMINAZIONE N. 117 del 12 MAGGIO 2020

Oggetto: Concorsi per titoli a borse di studio riservati ai figli, fiscalmente a carico, dei dipendenti dell'Istituto per la valorizzazione ed il sostegno della formazione nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. n.639 del 30 aprile 1970;

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.108 del 21 dicembre 2020;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.102 del 14 luglio 2021;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. n. 509 del 16 ottobre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai benefici di natura assistenziale e sociale per i dipendenti degli Enti pubblici non economici;

VISTA la delibera consiliare n. 222 del 17 ottobre 1980 che disciplina la concessione delle borse di studio;

VISTO l'art. 27 del CCNL del 14 febbraio 2001, che prevede che l'onere complessivo annuo a carico dell'Ente per i predetti benefici non possa eccedere l'1% delle spese per il personale indicate nel bilancio di previsione;

VISTO l'art. 80 – Welfare integrativo – del CCNL del 12 febbraio 2018;

Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il progetto di bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2021;

VISTA la nota di assestamento al Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 12 del 12 ottobre 2021;

VISTA la determinazione del Direttore centrale Risorse Umane n. 461 del 13 dicembre 2021 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 11.218.538,41 per la concessione, ai dipendenti dell'Istituto in attività di servizio nell'anno 2021, di sussidi straordinari, borse di studio e contributi in favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 26 ottobre 2021 tra l'Amministrazione e le OO.SS. relativo agli interventi di natura assistenziale e sociale per l'anno 2021;

VERIFICATA l'esistenza di disponibilità finanziarie sufficienti a consentire la concessione di borse di studio nel numero e negli importi di seguito indicati;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione centrale Risorse umane, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

di indire i seguenti concorsi per titoli per l'assegnazione di borse di studio riservati ai figli dei dipendenti dell'Istituto in attività di servizio nell'anno 2021, finalizzati alla valorizzazione ed al sostegno della formazione nell'anno 2020/2021:

Concorso n. 1 n. 3.200 borse di studio dell'importo di € 450,00 ciascuna, riservato agli studenti iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 alla scuola secondaria di secondo grado (corsi di durata non

inferiore ai cinque anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore);

Concorso n. 2 n. 2.300 borse di studio dell'importo di € 800,00 ciascuna, riservato agli studenti iscritti nell'anno accademico 2019/2020 a corsi universitari di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, ad Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) ovvero a corsi equiparati in base a disposizioni di legge;

di approvare il bando allegato alla presente determinazione, con il quale viene disciplinato lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La spesa complessiva per il pagamento delle predette borse di studio, derivante dal presente provvedimento sarà imputata al Capitolo 4U1206081/01 (*Fondo per interventi assistenziali a favore del personale*) - esercizio finanziario 2021 - che presenta la necessaria disponibilità.

Vincenzo Caridi

Documento firmato in originale



Borse di Studio

I.N.P.S.
Concorso per il sostegno e la valorizzazione della formazione
nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020)

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO RISERVATO AI FIGLI, FISCALMENTE A CARICO, DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO

Art. 1 Oggetto

Per la valorizzazione ed il sostegno della formazione nell'anno 2020/2021, sono indetti i seguenti concorsi per titoli a borse di studio, riservati ai figli dei dipendenti che, nell'anno precedente, abbiano conseguito i requisiti di merito di cui al presente bando:

Concorso n. 1 n. 3.200 borse di studio dell'importo di € 450,00 ciascuna, riservato agli studenti iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 alla scuola secondaria di secondo grado (corsi di durata non inferiore ai cinque anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore).

Concorso n. 2 n. 2.300 borse di studio dell'importo di € 800,00 ciascuna, riservato agli studenti iscritti nell'anno accademico 2019/2020 a corsi universitari di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero a corsi equiparati in base a disposizioni di legge ed istituiti presso Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), scuole o istituti abilitati a rilasciare titoli aventi valore accademico di I o II livello.

Art. 2 Requisiti generali

Possono partecipare tutti i dipendenti dell'Istituto, in attività di servizio nell'anno 2021. I dipendenti in posizione di comando, provenienti da altre Amministrazioni, non possono partecipare al bando.

Le borse sono istituite in favore dei figli dei dipendenti che:

- per l'intero anno 2021 siano stati fiscalmente a carico del dipendente, anche *pro quota*, ovvero titolari di pensione di reversibilità. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla selezione gli studenti che, avendo conseguito il titolo di studio (diploma di maturità ovvero titolo accademico di 1° o 2° livello) negli anni 2020 o 2021, non siano più fiscalmente a carico del genitore dipendente nell'anno 2021, in quanto titolari, nel predetto anno, di un reddito da lavoro non superiore ad € 8.713,30;



I.N.P.S.
Concorso per il sostegno e la valorizzazione della formazione
nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020)

Borse di Studio

- non abbiano beneficiato, sulla base del merito conseguito nell'anno scolastico/accademico 2019/2020, di altra borsa di studio o di analoghe provvidenze, anche erogate da soggetti privati. Non costituisce causa di incompatibilità l'aver conseguito il premio per la "Valorizzazione delle eccellenze" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ovvero benefici e compensi per attività di collaborazione e tutorato, diverse dalla didattica e dalla ricerca, svolte dallo studente;
- non abbiano fruito, per l'anno 2020/2021, di alloggio gratuito o semigratuito in convitti o collegi;
- il beneficio potrà essere concesso, per ciascun figlio, per un massimo di cinque volte per tipologia di concorso fatta eccezione, per gli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria di II grado e a corsi di laurea a ciclo unico la cui durata legale sia stabilita in 6 anni, per i quali è possibile erogare fino a 6 borse.

Nel caso in cui i genitori dello studente siano entrambi dipendenti dell'Istituto, la domanda potrà essere presentata da uno solo di essi.

La mancata attestazione dei requisiti indicati in procedura rappresenta causa ostativa rispetto alla presentazione della domanda.

Art. 3 **Frequenza e merito scolastico**

Concorso n. 1

Sono ammessi a partecipare al concorso n. 1 gli studenti che, **nell'anno scolastico 2019/2020**, abbiano frequentato un corso di scuola secondaria di secondo grado, conseguendo una delle votazioni di seguito elencate:

- per gli anni intermedi (ordinariamente compresi tra il primo ed il quarto), saranno ammessi a partecipare gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado che abbiano riportato un requisito di merito pari ad almeno 6,5/10 - compreso il voto di condotta mentre è da escludere il voto relativo all'insegnamento di religione - con promozione nella sessione del mese di giugno. Le domande in possesso dei requisiti saranno accolte secondo l'ordine di priorità stabilito dalla graduatoria e saranno soddisfatte nei limiti della disponibilità di fondi residui mediante scorrimento della graduatoria ed utilizzazione di eventuali eccedenze di budget relative al concorso 2;
- per l'ultimo anno, superamento dell'esame di stato con votazione non inferiore a 70/100. Nel caso di lode, sarà assegnata una maggiorazione del punteggio pari al 10%.

Per la formazione della graduatoria, le votazioni sopra indicate saranno espresse in centesimi.



Borse di Studio

Concorso n. 2

Sono ammessi a partecipare al concorso n. 2 gli studenti che abbiano i requisiti di seguito specificati:

- a. avere frequentato, **nell'anno accademico 2019/2020**, un corso universitario, laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ovvero a corsi equiparati in base a disposizioni di legge e presso Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) scuole o istituti abilitati a rilasciare titoli aventi valore accademico di I o II livello;
- b. avere conseguito, sulla base degli esami sostenuti nel periodo compreso tra il **1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020**, un punteggio non inferiore a 30, quale sommatoria dei punti associati a ciascun esame, compreso l'esame di laurea eventualmente sostenuto nel medesimo periodo. Per gli esami convalidati dall'Ateneo in data diversa e successiva rispetto a quella di superamento della prova (ad esempio perché sostenuti all'estero nell'ambito di programmi internazionali, ovvero in caso di cambiamento del percorso di studi o dell'Università frequentata) si terrà comunque conto, ai fini del rispetto dell'arco temporale di cui al presente bando, della data in cui l'esame è stato effettivamente sostenuto;
- c. nel caso in cui lo studente nell'anno di conseguimento del diploma di laurea entro i termini regolari del relativo corso, non raggiunga il punteggio minimo previsto sulla base degli esami residuali sostenuti, si potrà derogare al punteggio minimo sopra indicato a condizione che lo studente abbia conseguito il diploma di laurea con punteggio pari o superiore a 105/110.

Per ciascun esame, sarà attribuito un punteggio pari al numero dei crediti allo stesso assegnato (CFU o punti associati alla tesi), moltiplicato per il voto riportato (in caso di lode sarà attribuita una maggiorazione del punteggio pari al 10%) e diviso per la scala della votazione (*ad esempio, per un esame da 5 CFU con votazione 26/30 saranno riconosciuti punti 4,33, quale risultato della seguente operazione: $5 \times 26/30$*). Al raggiungimento del punteggio complessivo concorrono, nella misura del 60% dei crediti alle stesse attribuiti, anche le prove di esame superate con giudizio di "idoneità", "approvazione" o analoghi.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, si precisa che per "*corsi equiparati in base a disposizione di legge*" si intendono corsi di studio per i quali sia previsto il rilascio di un titolo accademico di I o II livello avente valore legale equiparato al diploma di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico ed a condizione che l'iscrizione agli stessi sia avvenuta dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La borsa di studio non è prevista per la formazione post-universitaria.



I.N.P.S.
Concorso per il sostegno e la valorizzazione della formazione
nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020)

Borse di Studio

Art. 4 **Termine per la presentazione delle domande**

A pena di esclusione dal concorso, le domande dovranno essere presentate a partire **dalla data di pubblicazione del presente bando entro e non oltre il 1° agosto 2022**, nel rispetto delle modalità di seguito indicate.

Art. 5 **Modalità di presentazione della domanda**

È possibile partecipare ai concorsi **esclusivamente attraverso l'apposita domanda on-line**, da compilare e trasmettere direttamente a cura degli interessati.

La domanda è **accessibile dalla Intranet istituzionale attraverso il seguente percorso**: Home > Funzioni centrali > Risorse umane > Servizi al cliente interno > Procedura borse di studio.

Per le finalità sopra indicate, la procedura pre-imposta i dati relativi alla sezione anagrafica, attingendo dall'archivio di VEGA. Pertanto, sarà cura del dipendente verificare l'aggiornamento di detto archivio, al fine di garantire la correttezza dei dati che saranno riportati sulla domanda.

Per la partecipazione ai predetti concorsi, è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui al presente bando che sarà attestato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46, 47, 48, 75 e 76), mediante la compilazione della domanda telematica.

L'Amministrazione effettuerà le verifiche previste dall'art. 71 del citato D.P.R., al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedendo direttamente al soggetto competente la documentazione necessaria. In ordine ad eventuali falsità nelle dichiarazioni, il dipendente risponde ai sensi degli artt. 48, 75 e 76 del suddetto decreto.

Si ricorda che la normativa in materia di autocertificazione/decertificazione è applicabile ai soli certificati rilasciati da soggetti pubblici italiani. Gli stati, le qualità personali e i fatti relativi ad altri Paesi sono – ai sensi dell'art. 3, co. 4, D.P.R. n. 445/2000 – *“documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”*.

Conseguentemente, in caso di studi svolti all'estero, la domanda dovrà essere comunque presentata *on-line*, ma il possesso dei requisiti di cui al presente bando dovrà essere comprovato mediante presentazione della specifica documentazione, previamente sottoposta alla c.d. *“legalizzazione”* (traduzione del contenuto certificata dall'autorità diplomatica/consolare italiana) o – per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 – all'apposizione della c.d. *“postilla”*



I.N.P.S.
Concorso per il sostegno e la valorizzazione della formazione
nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020)

Borse di Studio

(validazione da parte della competente autorità straniera), salvi i casi di esenzione dai predetti obblighi stabiliti da leggi o da accordi internazionali (v. Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987).

La documentazione dovrà riportare la scala di valori utilizzata per l'assegnazione dei punteggi, se diversa da quella adottata in Italia, unitamente all'attestazione della conversione dei voti corrispondenti a quelli utilizzati dall'ordinamento scolastico/accademico italiano.

Per il concorso n. 2, la piattaforma informatica dedicata consente di visualizzare in tempo reale il punteggio ottenuto dallo studente sulla base dei dati inseriti (esami sostenuti nel periodo di riferimento, voti e numero dei CFU per gli stessi conseguiti).

La procedura *on-line* assicura, altresì, la regolare trasmissione della richiesta di borsa di studio all'Istituto mediante l'apposita funzione "PRESENTA DOMANDA". Dopo la trasmissione telematica della richiesta, sarà possibile modificare i dati acquisiti entro il termine di cui all'art. 4.

Sarà cura del dipendente verificare la regolare trasmissione della domanda accedendo nuovamente alla procedura "Borse di studio" e selezionando il nominativo del figlio per il quale si è presentata la domanda.

Ai dipendenti impossibilitati ad effettuare la domanda *on-line* perché in quiescenza o assenti dal servizio per un periodo di lunga durata, i presidi Risorse Umane delle rispettive Strutture invieranno tempestivamente il modulo di domanda cartacea, disponibile sulla pagina Intranet della procedura informatica "Borse di studio". Le domande cartacee, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere restituite, entro il termine di cui all'art. 4, ai presidi medesimi che provvederanno all'inserimento *on-line*. Per la verifica del rispetto del termine di presentazione farà fede la data risultante dal protocollo in ingresso o, in caso di invio per posta, la data di spedizione della raccomandata.

L'inserimento *on-line* da parte dei presidi Risorse Umane dovrà essere effettuato dal 2 agosto al 22 agosto 2022.

Art. 6 Composizione della Commissione giudicatrice

Per la valutazione delle domande ammesse e la formazione delle graduatorie è istituita un'apposita commissione giudicatrice, composta da:

- il Direttore centrale Risorse umane o un suo delegato, con funzione di presidente;
- due dirigenti Inps.

Alla Commissione è assegnato un funzionario di area C con mansioni di segretario ed un addetto di segreteria.



I.N.P.S.
Concorso per il sostegno e la valorizzazione della formazione
nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020)

Borse di Studio

Art. 7 **Criteri di formazione delle graduatorie**

Per ciascun concorso sarà formata una graduatoria, secondo l'ordine decrescente dei punteggi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

A parità di punteggio complessivo, l'ordine di precedenza in graduatoria sarà stabilito in base al valore più basso dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2022), riferito al nucleo familiare del dipendente. Ciascun dipendente presenterà la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro il termine di cui all'art. 4 nella versione rispondente alle specifiche caratteristiche del nucleo familiare, ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159. La scelta di non avvalersi di tale criterio di priorità non è causa di esclusione dal concorso né incide sull'importo del beneficio ma determina l'assegnazione d'ufficio del livello di ISEE più alto.

L'Amministrazione, che rileverà direttamente nella banca dati INPS il valore ISEE attestato nella DSU, non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del dipendente o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione. Qualora il dipendente dichiarerà nella domanda di partecipazione di volersi avvalere di tale criterio di priorità ma, in sede di istruttoria della stessa, il sistema non rilevi la presentazione di una valida DSU entro il termine di cui all'art. 4 del presente bando, sarà assegnato d'ufficio il valore ISEE più elevato.

Gli esiti della valutazione delle domande saranno resi disponibili sulla procedura informatica "*Borse di Studio*": ciascun dipendente potrà visualizzare lo stato della domanda accedendo alla procedura e selezionando il nominativo del figlio per il quale ha partecipato al concorso. In caso di eventuale rigetto, sarà data notizia agli interessati mediante comunicazione per posta elettronica. Ai dipendenti in quiescenza, la comunicazione dell'eventuale rigetto della domanda sarà inviata in forma cartacea, a cura dei rispettivi presidi Risorse Umane.

Art. 8 **Ricorsi**

Avverso l'esclusione è ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 7, ricorso amministrativo alla Direzione centrale Risorse umane – Area servizi al cliente interno. La presentazione del ricorso andrà effettuata telematicamente, attraverso l'apposita funzione della procedura informatica, con indicazione dei motivi a sostegno della stessa.

Eventuali giustificativi a corredo dell'istanza potranno essere inviati, entro il termine di cui al comma 1, direttamente all'indirizzo di posta elettronica



I.N.P.S.
Concorso per il sostegno e la valorizzazione della formazione
nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020)

Borse di Studio

borsedistudio@inps.it, specificando nell'oggetto della nota di trasmissione della documentazione *Ricorso avverso graduatoria borsa di studio per la valorizzazione ed il sostegno della formazione nell'anno 2020/2021 (merito 2019/2020) - "Concorso n. 1" ovvero "Concorso n. 2"*.

È ammessa la presentazione di istanza cartacea di ricorso esclusivamente per i dipendenti cessati dal servizio o assenti per lungo periodo. L'istanza dovrà essere spedita, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, con raccomandata A/R indirizzata a: INPS Direzione generale - D.C. Risorse umane - Area Servizi al cliente interno - via Ciriaco De Mita, 21 - 00144 Roma.

Art. 9

Compensazione degli stanziamenti

Al termine dell'*iter* concorsuale, l'eventuale importo non utilizzato in un concorso, per carenza di domande utilmente inserite in graduatoria, potrà essere destinato all'aumento del numero delle borse di studio dell'altro concorso.

Art. 10

Modalità di erogazione

Le borse di studio saranno corrisposte ai vincitori, in un'unica soluzione, tramite accredito sulla retribuzione mensile del dipendente genitore.

Qualora l'Amministrazione accerti, anche in seguito all'erogazione della borsa, la mancanza di uno o più requisiti indicati nel presente bando, il dipendente decadrà dal beneficio con conseguente recupero dell'importo risultato indebito.